

11. I diritti delle persone straniere con disabilità

di *Paola Pannia*

ORCID 0000-0002-5345-2735

DOI: 10.54103/milanoup.314.c816

11.1. La concessione della cittadinanza

Nel 2025, le sentenze selezionate con riferimento alla tutela dei diritti degli stranieri con disabilità sono 29. All'interno di queste sentenze, emergono i seguenti nuclei tematici: la concessione della cittadinanza italiana, il riconoscimento della protezione internazionale, l'accesso alle prestazioni economiche e ai diritti sociali e la tutela rispetto ai provvedimenti amministrativi di mancato rinnovo e revoca del permesso di soggiorno nonché rispetto ai provvedimenti espulsivi, o, più in generale, limitativi della libertà personale.

Cominciando dal tema della **concessione della cittadinanza italiana**, anche nel 2025 un filone particolarmente consistente della giurisprudenza relativa alle persone straniere con disabilità ha riguardato questo profilo e, in particolare, il requisito reddituale previsto dall'art. 9 della legge n. 91 del 1992.

Numerose pronunce del TAR Lazio hanno confermato l'orientamento secondo cui le **prestazioni economiche assistenziali** percepite dalla persona con disabilità (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento o assegni di cura) **non possono essere computate ai fini della verifica del requisito reddituale** richiesto per la cittadinanza italiana¹.

Secondo questo indirizzo, il requisito reddituale costituisce indice della capacità del richiedente di inserirsi stabilmente nella comunità nazionale e di contribuire, attraverso il prelievo fiscale, ai doveri di solidarietà economica connessi allo status di cittadino. **Le prestazioni assistenziali destinate a compensare la condizione di disabilità non sono però assimilabili a redditi da lavoro o comunque a redditi imponibili, avendo natura solidaristica e compensativa.** Le decisioni in questione ribadiscono, inoltre, che la verifica reddituale rientra nell'ampia discrezionalità dell'amministrazione e che i parametri

1 In questa direzione si collocano, tra le altre, TAR Lazio, Roma, sez. *V-bis*, sentt. 27 gennaio 2025, n. 1787; 21 febbraio 2025, n. 3931; 24 marzo 2025, n. 5944; 3 aprile 2025, n. 6759; 21 maggio 2025, n. 9778 e 17 dicembre 2025, n. 22829.

economici utilizzati, ricavati dalle soglie previste per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, costituiscono criteri legittimi e oggettivi per accertare l'autosufficienza economica del richiedente.

Diverso tema è quello della **necessaria sussistenza o meno del requisito reddituale anche in presenza di condizioni di disabilità particolarmente gravi**.

In alcune pronunce si afferma che il **requisito reddituale deve comunque sussistere**. Così, ad esempio, TAR Lazio, Roma, sez. V-*bis*, sent. 27 gennaio 2025, n. 1787, ha ritenuto legittimo il diniego opposto alla domanda presentata nell'interesse di una minore interdetta, titolare di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per patologie fisiche e psichiche irreversibili, affermando che la disabilità non esclude l'applicazione del parametro reddituale ordinario. Nello stesso senso, TAR Lazio, Roma, sez. V-*bis*, sent. 24 marzo 2025, n. 5944, ha escluso che la totale inabilità lavorativa del richiedente possa incidere sulla necessità di dimostrare la disponibilità di redditi adeguati e continuativi.

Accanto a questo orientamento, nel corso del 2025 si registra tuttavia un significativo consolidamento di **un diverso approccio interpretativo**, maggiormente attento ai **profili discriminatori derivanti da un'applicazione automatica del requisito reddituale nei confronti delle persone straniere con disabilità**.

In questo senso, assume particolare rilievo la sent. del Consiglio di Stato, sez. III, del 27 gennaio 2025, n. 599, relativa alla domanda di cittadinanza presentata da una donna con disabilità grave, beneficiaria di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Nel caso di specie, l'Amministrazione aveva negato la cittadinanza ritenendo non soddisfatto il requisito reddituale. Riformando la decisione del TAR Lazio, il Consiglio di Stato ha affermato che la verifica del requisito reddituale deve essere condotta in concreto e in modo costituzionalmente orientato, tenendo conto della specifica situazione personale del richiedente. I giudici hanno quindi **ritenuto illegittimo escludere in modo automatico dal calcolo del reddito ogni prestazione assistenziale quando la persona interessata, proprio a causa della disabilità, non sia nelle condizioni di produrre reddito da lavoro**. In simili ipotesi, infatti, **un'applicazione rigida del requisito reddituale rischierebbe di trasformare la disabilità in un ostacolo indiretto all'acquisto della cittadinanza**.

Lo stesso orientamento si rinviene nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, sent. 11 luglio 2025, n. 6090. In questo caso, pur confermando in astratto la non computabilità diretta della pensione di invalidità, i giudici hanno ritenuto illegittima l'applicazione automatica del requisito reddituale nei confronti di una persona con disabilità che aveva dimostrato un concreto percorso di reinserimento lavorativo e sociale. Il Consiglio di Stato ha chiarito che l'amministrazione è tenuta a verificare, in modo non discriminatorio, se il richiedente abbia raggiunto o possa ragionevolmente raggiungere una stabile autonomia economica nonostante la disabilità. Nella stessa direzione si colloca la decisione del TAR

Lazio che ha annullato il diniego di cittadinanza opposto a un cittadino straniero affetto da gravi patologie croniche e da totale inabilità lavorativa². Secondo il Tribunale, **pretendere da una persona con disabilità grave il medesimo livello reddituale richiesto a soggetti pienamente abili al lavoro viola il principio personalistico e quello di uguaglianza sostanziale di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione** e i principi di tutela della persona con disabilità sanciti dalla normativa nazionale e sovranazionale.

Nel complesso, la giurisprudenza del 2025 evidenzia una progressiva tensione tra due diversi modelli interpretativi. Da un lato permane l'orientamento tradizionale, secondo cui il requisito reddituale costituisce un parametro rigido e inflessibile; dall'altro emergono decisioni che, pur senza attribuire automaticamente rilevanza reddituale alle prestazioni assistenziali, richiedono una **valutazione individualizzata della condizione di disabilità e delle concrete possibilità di integrazione sociale ed economica del richiedente**. Rispetto al quadro emerso nel 2024, il 2025 sembra dunque segnare un rafforzamento delle decisioni che leggono il requisito reddituale alla luce dei principi di uguaglianza sostanziale e non discriminazione, pur senza superare definitivamente l'orientamento più restrittivo ancora prevalente nella giurisprudenza amministrativa.

Tale evoluzione appare coerente con il percorso già avviato anche in relazione ad un altro requisito richiesto dalla legge per l'accesso alla cittadinanza: la conoscenza della lingua italiana. Nello specifico, con **sent. n. 25 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9.1 della legge n. 91 del 1992** (introdotto dal d.l. n. 113 del 2018), **nella parte in cui imponeva indistintamente ai richiedenti la cittadinanza per naturalizzazione o matrimonio la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana di livello B1, senza prevedere deroghe per le persone che, a causa di una disabilità, fossero oggettivamente impossibilitate ad apprendere**la. La questione trae origine dal caso di una cittadina straniera con gravi deficit cognitivi, alla quale la Prefettura di Reggio Emilia aveva negato la cittadinanza per insufficiente conoscenza della lingua italiana, nonostante la documentazione attestante l'impossibilità di apprendimento derivante dalla sua condizione di disabilità. Investito del ricorso, il TAR Emilia-Romagna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale. Accogliendo la questione, la Corte ha affermato che la disposizione viola il principio di uguaglianza, poiché applica uniformemente un requisito che, per alcune persone con disabilità, si traduce in un ostacolo insormontabile all'accesso alla cittadinanza. Ciò determina una forma di discriminazione indiretta, che può sfociare in "una forma di emarginazione sociale". Inoltre, richiamando il principio *ad impossibilia nemo tenetur*, la Corte ha ritenuto irragionevole imporre un obbligo inesigibile a chi sia oggettivamente impossibilitato ad adempiervi.

2 TAR Lazio, Roma, sez. V bis, sent. 17 luglio 2025, n. 14091.

11.2. La condizione di disabilità e la protezione internazionale

Nel 2025 la giurisprudenza ha continuato a confrontarsi anche con il tema della vulnerabilità derivante dalla **condizione di disabilità come requisito per accedere alla protezione internazionale e speciale**. Particolare attenzione è stata assegnata agli oneri di allegazione della prova offerta in concreto dal richiedente circa la propria condizione individuale.

Con ord. del 26 febbraio 2025, n. 5087, la Cass. Civ., sez. I, ha affrontato il caso di un cittadino marocchino che aveva dedotto, oltre alla propria condizione di ateismo, la presenza di un disturbo ossessivo-compulsivo. La Corte ha richiamato le linee guida dell'UNHCR e la normativa eurounitaria, riconoscendo in astratto che le persone con disabilità o disturbi psichici possono integrare un "particolare gruppo sociale" suscettibile di persecuzione. Tuttavia, nel caso concreto, ha ritenuto inammissibile la censura perché il ricorrente non aveva allegato elementi sufficientemente specifici idonei a dimostrare che, nel contesto marocchino, la combinazione tra disturbo psichico e convinzioni religiose lo esponesse a un rischio effettivo di persecuzione.

Un' impostazione analoga emerge dall'ord. del 30 marzo 2025 n. 8386, della Cass. civ., sez. I, relativa a un cittadino tunisino che aveva invocato la protezione speciale facendo leva sulla propria condizione di disabilità. La Corte ha ribadito che **la disabilità può integrare una condizione di vulnerabilità rilevante qualora nel paese di origine determini emarginazione sociale e violazioni diffuse dei diritti umani**, ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per la genericità delle allegazioni relative alla condizione di disabilità e ai pregiudizi che avrebbe subito in Tunisia.

Sempre in tema di protezione speciale, la Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso di un cittadino straniero che aveva dedotto la grave disabilità del figlio residente in Italia quale elemento ostativo al rimpatrio. Secondo la Corte, la tutela della vita familiare rilevante ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del Testo Unico dell'Immigrazione (d. lgs. 286 del 1998, d'ora in avanti anche TUI) richiede la prova di un'effettiva integrazione familiare e di una concreta relazione di cura con il minore con disabilità, elementi che nel caso concreto non erano stati adeguatamente dimostrati. È stata infine richiamata la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di attivare il distinto procedimento ex art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 finalizzato ad ottenere un permesso di soggiorno a tutela dell'interesse del minore³.

3 Cass. civ., sez. I, ord. 9 aprile 2025, n. 9305.

11.3. Accesso alle prestazioni economiche assistenziali e ai diritti sociali

Un ulteriore importante filone giurisprudenziale del 2025 ha riguardato **l'accesso delle persone straniere con disabilità alle prestazioni assistenziali e ai servizi sociali**, con particolare riferimento all'interpretazione degli artt. 34, 40 e 41 TUI.

Un primo gruppo di decisioni riguarda **l'accesso alle prestazioni economiche collegate all'invalidità civile** da parte degli stranieri titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. Questa tipologia di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 19, comma 2, lett. d-*bis*), TUI reca, generalmente, una scadenza di 6 mesi⁴ mentre **l'art. 41, comma 1, TUI, richiede il possesso di un permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno per l'accesso alle prestazioni assistenziali.**

In linea di continuità con l'orientamento già segnalato nel report 2024, diverse decisioni hanno adottato **un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 41 TUI, valorizzando non tanto la durata formale del singolo permesso di soggiorno, quanto la presenza stabile e non episodica dello straniero sul territorio nazionale**⁵. La Corte d'appello di Firenze, con la sent. n. 265 del 28 aprile 2025, in particolare, ha affermato che il permesso per cure mediche, pur formalmente di durata inferiore all'anno, può testimoniare una presenza legale stabile quando venga rinnovato senza soluzione di continuità. La decisione richiama ampiamente la giurisprudenza costituzionale secondo cui **le prestazioni assistenziali destinate a garantire il sostentamento della persona con disabilità non possono essere subordinate a requisiti di soggiorno particolarmente gravosi**, in quanto tali limitazioni si porrebbero in contrasto con i principi di eguaglianza e non discriminazione e con la tutela dei diritti fondamentali della persona⁶. Nello stesso senso, il Tribunale di Firenze ha ritenuto **illegittimo il diniego dell'assegno mensile di assistenza opposto a una**

4 Con riferimento al permesso di soggiorno per cure mediche, due chiarimenti sono necessari. L'art. 19 TUI comma 2, lett. d-*bis*) vieta l'espulsione «degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine [...] tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza». Spetta al personale medico indicare la durata delle cure necessarie. Su questa base, sempre ai sensi della norma «il questore stabilirà la scadenza del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato che, in ogni caso, non può essere superiore ad un anno». Tuttavia, a dispetto di quanto previsto dalla disposizione, la scadenza del permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato dalle Questure reca, quasi di *default*, un limite di sei mesi.

5 In questo senso si collocano Corte d'appello di Firenze, sent. 28 aprile 2025, n. 265; Trib. Firenze, sez. lav., sent. 23 maggio 2025, n. 698; Trib. Rimini, sez. lav., sent. 18 settembre 2025, n. 296 e Trib. Arezzo, sez. lav., sent. 24 settembre 2025, n. 564.

6 Cfr. Corte Cost. sentt. n. 306 del 2008, n. 11 del 2009, n. 187 del 2010, n. 329 del 2011, n. 40 del 2013 e n. 22 del 2015.

cittadina straniera soggiornante in Italia da molti anni con permesso per cure mediche, osservando che l'interpretazione formalistica proposta dall'INPS finirebbe per discriminare persone stabilmente radicate sul territorio nazionale⁷.

Accanto a questo orientamento, tuttavia, si rinvencono **anche decisioni di segno opposto**. Nello specifico, due sentenze rese dal Tribunale di Milano, sez. lav., hanno escluso che la successione di più permessi di soggiorno infra-annuali possa integrare il requisito richiesto dall'art. 41 TUI⁸. Secondo tali decisioni, il possesso di un titolo di soggiorno di durata almeno annuale rappresenta una soglia minima di radicamento territoriale non irragionevole e compatibile con la giurisprudenza costituzionale.

Un secondo nucleo di decisioni ha riguardato **l'accesso al Servizio sanitario nazionale** da parte di persone straniere con disabilità titolari di permesso per residenza elettiva derivante dalla **conversione di precedenti titoli di soggiorno**.

Sul punto assumono particolare rilievo l'ord. n. 216 del Trib. di Milano, sez. lav., dell'8 settembre 2025 e la sent. n. 2353 del Trib. di Torino, sez. lav., del 31 ottobre 2025. Entrambe le decisioni riguardano **cittadini stranieri che, a seguito dell'insorgenza di una patologia invalidante e dell'impossibilità di proseguire l'attività lavorativa, avevano convertito il proprio permesso di soggiorno in permesso per residenza elettiva, perdendo così il diritto all'iscrizione obbligatoria gratuita al SSN**. L'art. 34 TUI, infatti, esclude i soggetti titolari di un permesso di soggiorno per residenza elettiva dall'iscrizione obbligatoria al SSN. **Il Trib. di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale** dell'art. 34 TUI, rilevando il contrasto con gli artt. 3 e 32 Cost., nonché con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Secondo il giudice, la disciplina è discriminatoria nella misura in cui finisce per penalizzare coloro che hanno perso il titolo di soggiorno lavorativo proprio a causa della sopravvenuta disabilità. La Corte costituzionale ha discusso la questione nell'udienza del 14 aprile 2026. Al momento in cui si manda in stampa questo *report* non è stato però ancora reso noto l'esito del giudizio.

Il Tribunale di Torino, chiamato a confrontarsi con la medesima questione, ha invece adottato **un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 34 TUI**, includendo i ricorrenti tra i soggetti aventi diritto all'iscrizione obbligatoria al SSN e qualificando come **discriminatoria l'indebita richiesta regionale di un contributo annuo di 2.000 euro per l'iscrizione al SSN**.

Infine, un terzo filone giurisprudenziale ha affrontato il tema **dell'accesso delle persone straniere con disabilità all'edilizia residenziale pubblica**. Con l'ord. del 16 luglio 2025, il Trib. di Milano, sez. I civ., **ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 40, comma 6, TUI e della normativa regionale lombarda nella parte in cui subordinano l'accesso**

7 Trib. Firenze, sez. lav., sent. 23 maggio 2025, n. 698.

8 Trib. Milano, sez. lav., sent. 12 luglio 2025, n. 2198 e Trib. Milano, sez. lav., sent. 24 novembre 2025, n. 5141.

all'edilizia residenziale pubblica, per i cittadini stranieri, allo svolgimento di una regolare attività lavorativa. La questione era sorta in relazione all'esclusione dalla graduatoria ALER del Comune di Cinisello Balsamo di un cittadino egiziano, regolarmente soggiornante in Italia con permesso per motivi di lavoro, che era stato riconosciuto **invalido al 100%** e impossibilitato a lavorare proprio in ragione della disabilità. Secondo il Tribunale, **il requisito lavorativo risulta irragionevole perché finisce per escludere dal servizio sociale e dall'assistenza abitativa proprio i soggetti che più ne avrebbero bisogno e che si trovano nell'impossibilità di lavorare per cause non imputabili alla loro volontà.** La disciplina censurata determina inoltre una disparità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e dell'Unione europea, per i quali il requisito lavorativo non è richiesto, senza che emerga una giustificazione ragionevole di tale differenziazione. La Corte costituzionale ha discusso la questione nell'udienza del 19 maggio 2026 e, anche per questa vicenda, al momento in cui si manda in stampa questo *report*, non è stato ancora reso noto l'esito del giudizio.

Diversa è stata invece la soluzione adottata dal Trib. di Bologna, sez. I, con la sent. del 19 luglio 2025, n. 1902. La vicenda riguardava l'esclusione dalla graduatoria ERP di un cittadino straniero con disabilità visiva totale, titolare di permesso unico-lavoro e precedentemente inserito in posizione utile anche in ragione della propria invalidità, sul presupposto dell'assenza di un rapporto di lavoro in essere. Il Tribunale ha disapplicato la disposizione di cui all'art. 40, comma 6, del Testo unico immigrazione, richiamato dalla normativa regionale, ritenendola incompatibile con il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 12 paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2011/98/UE, dotata di effetto diretto. Il Tribunale ha quindi ordinato il reinserimento in graduatoria del cittadino straniero con disabilità visiva totale.

Rispetto al 2024, le sentenze raccolte fanno dunque emergere una crescente attenzione ai profili di **discriminazione indiretta derivanti dall'applicazione di requisiti formalmente neutri** (relativi al tipo di permesso di soggiorno, alla durata del titolo o allo svolgimento di attività lavorativa) che finiscono per incidere in modo sproporzionato sulle persone straniere con disabilità.

11.4. La condizione di disabilità al crocevia tra la tutela dell'ordine pubblico e il rischio di discriminazione

Un ulteriore gruppo di decisioni giurisprudenziali ha riguardato situazioni in cui le persone straniere con disabilità sono state destinatarie di provvedimenti espulsivi, di misure limitative della libertà personale oppure, per ragioni di ordine pubblico, si sono viste revocare o non rinnovare il permesso di soggiorno. Si tratta di vicende in cui si è reso necessario un bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico, diritto alla salute e protezione della vita privata e familiare.

In una prima serie di decisioni, i giudici amministrativi hanno considerato **la condizione di disabilità o di fragilità psichica del ricorrente recessiva rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico**. In particolare, il TAR Lombardia, Milano, sez. IV, con la sent. del 28 aprile 2025, n. 1444, ha confermato la **revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** nei confronti di un cittadino albanese condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie, in presenza delle figlie minori. La decisione valorizza **la gravità e la reiterazione delle condotte violente**, l'esistenza di misure cautelari e di ulteriori denunce per stalking, ritenendo che tali elementi giustifichino il giudizio di pericolosità sociale **nonostante la documentata condizione relativa alla salute mentale del ricorrente**. Il TAR ha osservato che non risultava dimostrata né l'impossibilità di ricevere cure adeguate nel paese di origine né la necessità della permanenza in Italia ai fini terapeutici, richiamando inoltre la possibilità di richiedere, ricorrendone i presupposti, un diverso titolo di soggiorno per cure mediche.

In termini analoghi si è espresso il TAR Lombardia, Brescia, sez. I, con la sent. del 16 giugno 2025, n. 553, relativa al diniego di rinnovo di un permesso per attesa occupazione nei confronti di uno straniero gravato da numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione. In questo caso, **il ricorrente aveva documentato le proprie problematiche psichiatriche**, sostenendo che esse costituissero la causa delle condotte illecite. Il TAR ha tuttavia ritenuto insufficiente tale allegazione, evidenziando **l'assenza di un nesso causale dimostrato tra la patologia psichica e i reati commessi** e osservando che la diagnosi non aveva inciso né sulla valutazione dell'imputabilità in sede penale né sulla valutazione amministrativa di pericolosità sociale.

Anche il TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, con la sent. del 3 giugno 2025, n. 613, ha **confermato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno** opposto a un cittadino albanese con **numerosi precedenti penali, nonostante la sopravvenuta nascita di una figlia affetta da grave disabilità e bisognosa di assistenza sanitaria continua**. In questo caso, il giudice ha ritenuto che le circostanze familiari e sanitarie, pur rilevanti sotto il profilo umanitario, non fossero idonee a neutralizzare il giudizio di pericolosità sociale già formulato dall'amministrazione. Il TAR ha inoltre precisato che la tutela della salute della minore avrebbe potuto eventualmente essere fatta valere attraverso strumenti diversi, come il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche.

Di segno diverso risulta invece la sent. del Cons. Stato, sez. III, dell' 11 luglio 2025, n. 6113, relativa alla revoca del permesso di soggiorno di una donna straniera condannata per reati commessi in ambito familiare. Diversamente dalle decisioni appena richiamate, **il Consiglio di Stato ha ritenuto insufficiente la valutazione dell'amministrazione, concentrata esclusivamente sul fatto-reato, e ha imposto una rivalutazione complessiva e aggiornata della personalità della ricorrente**. Il Collegio ha valorizzato il fatto che la donna fosse stata a sua volta vittima di violenze domestiche, il fatto che avesse

intrapreso un **percorso terapeutico presso un centro di salute mentale**, il suo inserimento lavorativo stabile, la durata del soggiorno in Italia e il mantenimento dei rapporti con la figlia sotto la supervisione dei servizi sociali.

Particolarmente significativa è poi l'ord. della Cass. civ., sez. I, del 30 giugno 2025, n. 17705, relativa all'**espulsione di un cittadino marocchino con gravi patologie psichiche e fisiche**. La Corte ha accolto il ricorso censurando in modo particolarmente netto la motivazione del giudice di pace. In particolare, la Cassazione ha rilevato che il giudice aveva affermato che le patologie del ricorrente fossero curabili in Marocco, senza confrontarsi con la documentazione prodotta, né verificare concretamente l'accessibilità effettiva delle cure. La Cassazione ha inoltre censurato il modo in cui il giudice di pace aveva valutato la dimensione relazionale e sociale della persona con disturbi psichici. **Il giudice, infatti, aveva ritenuto «apoditticamente che la persona con disturbi psichici non possa sviluppare relazioni sociali rilevanti ai fini dell'apprezzamento di cui all'art. 8 CEDU», mostrando così di fondare la decisione su uno stereotipo incompatibile con la tutela convenzionale della vita privata e familiare.** Infine, in punto di pericolosità sociale, la Corte di Cassazione ha osservato che il giudice di pace aveva attribuito rilievo a una presunta **«indole violenta» del ricorrente** senza un adeguato supporto fattuale e, soprattutto, superando i limiti del proprio sindacato in questo tipo di procedimenti. La questione della tutela delle persone con disabilità è emersa anche con riferimento al trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio. In proposito, la Cass. pen., sez. I, con sent. del 12 novembre 2025, n. 36946, ha affermato che l'art. 19, comma 2-*bis*, TUI **non introduce un divieto assoluto di trattenimento delle persone con disabilità, ma impone che la misura venga eseguita con modalità compatibili con le condizioni personali debitamente accertate.** Nel caso concreto, relativo a un cittadino egiziano nato privo della mano destra, la Corte ha ritenuto insufficiente il generico richiamo alla condizione di disabilità, in assenza di allegazioni specifiche circa l'incompatibilità del trattenimento con le condizioni personali del ricorrente.

Infine, merita segnalare la sent. n. 39190 resa dalla Cass. pen., sez. VI, il 4 dicembre 2025, in materia di mandato di arresto europeo. In particolare, la Corte **ha annullato con rinvio la decisione che aveva disposto la consegna di una cittadina straniera all'autorità giudiziaria francese senza adeguatamente considerare la condizione di grave disabilità della figlia minore.** Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e gli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, la Cassazione ha affermato che il giudice deve verificare se la consegna possa determinare un rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali non solo della persona di cui si richiede l'estradizione, ma anche dei figli minori con disabilità. In presenza di elementi idonei a far emergere possibili carenze nelle condizioni di detenzione o nella tutela dei minori con disabilità nello Stato richiedente, il giudice è tenuto a svolgere approfondimenti istruttori specifici e a valutare l'esistenza di strumenti meno invasivi rispetto alla consegna.